SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 45**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988, n. 39.

Richiamo alle armi di militari, per aggiornamento e addestramento, nell'anno 1988.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno 1988 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purché ancora soggetti ad obblighi militari:

millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito;

sessantaquattro ufficiali e settantatre sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;

trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Il Ministro della difesa stabilirà per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1988

COSSIGA

ZANONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1988
Registro n. 6 Difesa, foglio n. 157

88G0083

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 febbraio 1988.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni;

Visto il telex n. 11410 in data 27 novembre 1987, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per i giorni 22 e 23 maggio 1988;

Vista la lettera della Corte dei conti in data 5 febbraio 1988 con la quale è stato designato il presidente della commissione elettorale centrale, da costituire a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, sopracitato;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero;

Ritenuto doversi indire le elezioni suddette;

Considerato che il Ministero è dotato della sola sede centrale, sita in Roma, viale America (EUR);

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero sono indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 e si svolgeranno, il giorno 22 dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 23 dalle ore 8 alle 14, presso la sede del Ministero stesso sita in viale America - Roma-EUR.

Art. 2.

È costituita un'unica circoscrizione elettorale, presso la sede ministeriale, essendo il Ministero privo di uffici periferici.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale, la cui data di prima convocazione è fissata per il 4 marzo 1988, è costituita come segue:

Presidente:

Longoni dott. Camillo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Coletta dott. Salvatore, dirigente superiore;
Poce dott. Antonio, primo dirigente;
Graziani dott. Mario, ottava qualifica funzionale;
Nevola Lucio, sesta qualifica funzionale;
Germani Roberto, sesta qualifica funzionale;
Condorelli M. Teresa, quarta qualifica funzionale.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Castelli dott. Mauro, dirigente superiore.

Membri:

D'Angelo dott. Franco, primo dirigente;
Santarelli Lidia, quinta qualifica funzionale;
Carnevali Anna, quinta qualifica funzionale;
Keller Alessandra, quarta qualifica funzionale;
Amadio Tiziana, seconda qualifica funzionale;
Caroppo Bruno, seconda qualifica funzionale.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1109 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 18 febbraio 1988

Il Ministro: RUGGIERO

88A0755

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 febbraio 1988, n. 40.

Norme concernenti l'impiego dei contenitori alternativi per i «vini da tavola» ed i «vini frizzanti».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare, l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, e successive modificazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973);

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 sulla disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 16 marzo 1984);

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986), con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1987 la possibilità di confezionare i vini da tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

Visti i risultati della sperimentazione effettuata da una commissione di esperti costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanità, nonché di istituti di sperimentazione agraria ed istituti universitari specializzati;

Considerato che tali risultati, in base alla sperimentazione finora effettuata, hanno accertato una validità di conservazione del vino di mesi nove, per i contenitori in poliaccoppiato multistrato, composti da cartoncino di cellulosa, alluminio e polietilene a bassa densità e di mesi sei, per i contenitori in polietilentereftalato;

Ritenuta altresì la necessità di proseguire nella sperimentazione già iniziata e di effettuare una ulteriore sperimentazione per gli altri contenitori di materiale plastico e di metallo;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti definiti «vini da tavola» dall'allegato I, punto 13, del regolamento CEE n. 822 del Consiglio del 16 marzo 1987, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono essere posti in commercio nei sottoelencati recipienti di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162:

contenitore in poliaccoppiato multistrato composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità;

contenitore in polietilentereftalato.

2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile e indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione «prodotto confezionato il ...» seguita dalla indicazione del giorno, mese e anno.

3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.

4. La data di scadenza di cui al precedente comma deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque, non deve superare:

mesi nove da quella di confezionamento, per i vini confezionati in contenitori di poliaccoppiato multistrato, composto da cartoncino di cellulosa, alluminio, polietilene a bassa densità;

mesi sei da quello del confezionamento per i vini confezionati in contenitore in polietilentereftalato.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1989, i prodotti definiti «vini da tavola» dall'allegato I, punto 13, del regolamento CEE n. 822 del Consiglio del 16 marzo 1987, esclusi in ogni caso i v.q.p.r.d., possono ssere posti in commercio in contenitori di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 1, costituiti di materiale plastico, eventualmente racchiuso in un involucro di altro materiale o di metallo.

2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione «prodotto confezionato il ...» seguita dalla indicazione del giorno, mese e anno.

3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta, a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.

4. La data di scadenza di cui al precedente comma deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque, non deve superare i mesi sei da quella del confezionamento.

Art. 3

1. Fino al 31 dicembre 1989, i prodotti definiti «vino frizzante» e «vino frizzante gassificato» dall'allegato I, punti 17 e 18 del regolamento CEE del Consiglio del 16 marzo 1987, con esclusione, comunque, dei v.q.p.r.d. e dei prodotti nella cui designazione figuri il nome di un vitigno, possono essere posti in commercio in contenitori di metallo e di polietilentereftalato.

2. Sui contenitori di cui al precedente comma deve essere riportata a cura del confezionatore, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, la data di riempimento, adottando la menzione «prodotto confezionato il ...» seguita dalla indicazione del giorno, mese ed anno.

3. Sullo stesso campo visivo della data di riempimento deve essere apposta a cura del confezionatore, sempre in caratteri chiari, leggibili ed indelebili, la data di scadenza del prodotto.

4. La data di scadenza del prodotto deve essere fissata tenendo conto del periodo di tempo in cui il vino confezionato mantiene inalterate le proprie caratteristiche organolettiche e, comunque, non deve superare i mesi sei da quella del confezionamento.

Art. 4.

1. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli ed in attesa di acquisire ulteriori elementi di valutazione in base alla sperimentazione in corso, il confezionatore può apporre una data di scadenza superiore a quella stabilita e, comunque, non superiore a mesi dodici, qualora, sulla base di idonea documentazione rilasciata da istituti scientifici o laboratori pubblici, da depositare presso gli uffici repressione frodi competenti per territorio e da tenere a disposizione delle amministrazioni interessate, risulti che i materiali di confezionamento utilizzati siano idonei a conservare le caratteristiche del vino per il periodo indicato sul contenitore.

Art. 5.

1. I contenitori di cui ai precedenti articoli devono essere rispondenti alle norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, del decreto ministeriale 18 febbraio 1984 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui trascritta, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'art. 28 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, così recita: «I mosti, i vini, i vini speciali e gli aceti devono essere posti in commercio per il consumo diretto in recipienti di vetro, di terraglia, di ceramica, di porcellana, di legno o altro materiale riconosciuto idoneo con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la sanità».

88G0084

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° luglio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° luglio 1992;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° luglio 1992, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila e cinquecentomila, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da lire 100.000 e grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di dieci cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le dieci cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1988, fino a quella n. 10 di scadenza 1° luglio 1992.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 1° luglio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 - e decreto ministeriale 25 giugno 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1987 - Roma, 1° luglio 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra - V° per la Corte dei conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 787500 di pos. (serie IV).

A sinistra della leggenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° luglio 1992; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° luglio 1992 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 25 giugno 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50% - 1° luglio 1992».

Art. 7.

Sul prospetto del corpo del titolo e sulle cedole è riportata in sottofondo, in colore verde, la leggenda «1992», anno di scadenza dei buoni.

Art. 8.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva-viola scuro;
per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;
per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;
per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;
per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;
per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;
per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1988
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 381

88A0762

DECRETO 10 febbraio 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1985, da rilasciare ai tesorieri degli enti lirici e ad altri istituti di credito, a norma del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Vista la legge 13 luglio 1984, n. 312, recante interventi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede:

che sulla base di apposita dichiarazione, resa dagli enti ed istituzioni suddetti e certificata dai relativi collegi

dei revisori, viene consolidata l'esposizione debitoria dei medesimi in essere al 31 dicembre 1983 nei confronti degli istituti tesorieri ed altri istituti di credito;

che l'esposizione debitoria predetta viene assunta, nel limite di lire 360 miliardi, a carico dello Stato, e che alla sua regolazione si provvede mediante rilascio ai succennati istituti di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa;

che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i suddetti titoli di Stato ed a versare all'entrata del bilancio statale il ricavo netto dei medesimi;

Visto il proprio decreto n. 319061/66-BB del 29 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, con cui è stata disposta, per le finalità di cui alla suddetta legge n. 312 del 1984, un'emissione di certificati di credito del Tesoro per l'importo di L. 278.718.000.000, con godimento 1° gennaio 1985, al tasso d'interesse annuo del 12,50%;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, recante interventi in favore di vari settori economici;

Visto, in particolare, l'art. 9 del suddetto decreto-legge n. 787 del 1985, come risulta modificato dalla citata legge di conversione, ove si prevede:

che le differenze di importo tra i disavanzi di amministrazione degli enti lirici indicati nell'articolo stesso, risultanti dai consuntivi al 31 dicembre 1983, e le esposizioni debitorie consolidate con il suddetto decreto ministeriale del 29 ottobre 1985, sono assunte a carico dello Stato, nei limiti di somma ivi indicati;

che alla regolazione delle predette differenze si provvede, nel limite massimo dell'esposizione debitoria assunta dallo Stato, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 312 del 1984;

Vista la lettera in data 15 dicembre 1987, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato l'ammontare delle ripianande differenze, di cui al cennato decreto-legge n. 787 del 1985, ed ha indicato gli istituti bancari che hanno provveduto ad accollarsi le relative esposizioni debitorie, per i seguenti importi:

L. 5.267.750.979, la Cassa di risparmio di Firenze per l'Ente autonomo teatro comunale di Firenze;

L. 13.859.386.467, la Cassa di risparmio di Genova e Imperia per l'Ente autonomo teatro comunale dell'opera di Genova;

L. 8.866.166.293, il Banco di Napoli per l'Ente autonomo teatro San Carlo di Napoli;

L. 8.394.754.267, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane per l'Ente autonomo teatro Massimo di Palermo;

L. 22.521.601.121, il Monte dei Paschi di Siena per l'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma;

L. 1.507.982.622, la Cassa di risparmio di Torino per l'Ente autonomo teatro regio di Torino;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al ripetuto decreto-legge n. 787 del 1985, procedere all'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro, a valere sull'autorizzazione complessiva di lire 360 miliardi di cui alla citata legge n. 312 del 1984, per l'importo totale di L. 60.420.000.000, pari alla somma degli importi delle suddette differenze, opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui al successivo art. 2;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonché dell'art. 2 della legge 13 luglio 1984, n. 312, e per le finalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore — a valere sull'autorizzazione di lire 360 miliardi di cui alla predetta legge n. 312 del 1984 — per l'importo di L. 60.420.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1985;

tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile con le modalità indicate al successivo art. 4;

ammortamento: in unica soluzione, il 1° gennaio 1990;

prezzo d'emissione: alla pari.

A norma del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 312 del 1984, citata nelle premesse, il Tesoro verserà all'entrata del bilancio statale la somma corrispondente al controvalore dei titoli in emissione.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Di conseguenza, il rilascio dei titoli di cui al presente decreto sarà effettuato, per importi debitamente arrotondati per eccesso al milione superiore, e con le modalità di cui al successivo art. 6, secondo la seguente ripartizione:

L. 5.268.000.000 alla Cassa di risparmio di Firenze;

L. 13.860.000.000 alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

L. 8.867.000.000 al Banco di Napoli;

L. 8.395.000.000 alla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane;

L. 22.522.000.000 al Monte dei Paschi di Siena;

L. 1.508.000.000 alla Cassa di risparmio di Torino;

L. 60.420.000.000 in totale.

In sede di assegnazione, ogni azienda di credito interessata al rilascio dei certificati potrà richiedere titoli del taglio da lire 1 milione limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Dette richieste dovranno essere comunicate alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, la quale provvederà altresì ad effettuare le operazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

I certificati di credito di cui al presente decreto e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno.

Le cedole scadute il 1° gennaio degli anni 1986, 1987 e 1988 verranno corrisposte il 1° marzo 1988; le rimanenti cedole saranno pagabili, rispettivamente, il 1° gennaio 1989 e 1990.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1990.

Art. 6.

Presso le filiali della Banca d'Italia competenti per territorio verranno aperti conti di deposito in titoli a nome degli istituti di credito indicati al precedente art. 2, e per gli importi rispettivamente attribuiti, sui quali verranno versati i certificati di cui al precedente art. 1; gli istituti stessi provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia presso quali filiali del medesimo istituto intendono ritirare i titoli di loro spettanza; tali filiali provvederanno poi alla consegna dei titoli ai suddetti istituti di credito.

Ogni istituto di credito assegnatario dei certificati verserà in contanti, presso la filiale della Banca d'Italia che provvederà alla consegna dei titoli, l'importo corrispondente alla differenza tra il valore nominale dei certificati attribuiti ed il minore importo attribuito a norma del citato decreto-legge n. 787 del 1985; tale versamento avrà luogo, senza pagamento di dietimi d'interesse, alla data del 1° marzo 1988; la Banca d'Italia provvederà poi a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Alla Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'emissione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla consegna dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 7.

I certificati di credito di cui al presente decreto, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119; DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 787, CONVERTITO NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 45» «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LIRICI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1985-1990» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1985».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LIRICI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1985-1990» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1985».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola e del numero di codice A.B.I.; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LIRICI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1985-1990» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1985».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del taglio e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi maturati a tutto il 31 dicembre 1987 e gravanti sull'anno 1988, pari a L. 22.657.500.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1988
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 395

88A0761

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sant'Eufemia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Irsina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa «Sant'Eufemia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Irsina (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Sant'Eufemia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», costituita per rogito notaio dott. Stigliano Clemente in data 25 ottobre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Angelo Morea, residente in Irsina (Matera), piazza Costa n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0759

DECRETO 30 gennaio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Marcoop - Maglificio rovitese cooperativo», in Rovito, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della società cooperativa «Marcoop - Maglificio rovitese cooperativo», con sede in Rovito (Cosenza), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha sufficienti attività per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopra citato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa «Marcoop - Maglificio rovitese cooperativo», con sede in Rovito (Cosenza), costituita per rogito notaio Testa Luigi di Cosenza in data 27 giugno 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giovanni Falange, nato a Cosenza il 16 gennaio 1953, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A0760

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 1988.

Proroga dei termini per la revisione generale per l'anno 1988 di veicoli a motore e loro rimorchi immatricolati nella provincia di Milano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1987), con il quale è stata disposta per il 1988 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1977 e non revisionate da oltre un quinquennio nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il 1982 e non revisionati da oltre un quadriennio;

Preso atto delle contingenti difficoltà operative dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano;

Tenuto conto dell'esigenza, ripetutamente prospettata dalle associazioni di categoria della provincia di Milano, di assicurare comunque la circolazione degli autoveicoli, nel rispetto delle vigenti norme;

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 e all'art. 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 citati nelle premesse, fissati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 ottobre sono, per il corrente anno 1988, rispettivamente prorogati al 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre, limitatamente ai veicoli immatricolati nella provincia di Milano antecedentemente alla data del presente decreto.

Roma, addì 16 febbraio 1988

Il Ministro: MANNINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

In base alle modifiche apportate dal presente decreto alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.M. 29 gennaio 1981 e nell'art. 2 del D.M. 2 dicembre 1987, per i veicoli targati MI come sopra specificato, le operazioni di revisione devono essere effettuate, limitatamente al corrente anno 1988, secondo il seguente calendario:

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 novembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 dicembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

88A0758

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 1988.

Determinazione per l'anno 1988 del contributo al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, di cui alla lettera *f)* dell'art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1985, con il quale è stato costituito il Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite, altresì, le disposizioni necessarie al funzionamento del Fondo stesso;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1986, con il quale è stata determinata la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 1987;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1988 con il quale viene determinato per l'anno 1988 l'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui all'art. 4, lettera *g)*, e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al fondo di garanzia per l'anno 1988;

Ritenuto opportuno — sentita anche la commissione di cui all'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792 — di confermare la misura già fissata per l'anno 1987 con decreto ministeriale 15 dicembre 1986 sopracitato;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 1988, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0723

DECRETO 10 febbraio 1988.

Determinazione per l'anno 1988 dell'ammontare di copertura della polizza assicurativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge 28 novembre 1984, n. 792.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sopracitata;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa alla istituzione ed al funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

Visti, in particolare, l'art. 4, lettera *g)* e l'art. 5, lettera *f)*, della citata legge 28 novembre 1984, n. 792, i quali stabiliscono che per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario aver stipulato con almeno cinque imprese, non appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in coassicurazione, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti degli assicurati e delle imprese di assicurazione, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentita la commissione di cui all'art. 12 della legge n. 792/1984;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1984 con il quale è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza di assicurazione per l'anno 1985;

Visti i decreti ministeriali 18 gennaio 1986 e 12 dicembre 1986, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1986 e 23 dicembre 1986, con i quali è stato fissato l'ammontare minimo di copertura di detta polizza per gli anni 1986 e 1987;

Considerato che occorre stabilire l'ammontare di copertura della polizza di cui sopra per l'anno 1988;

Sentita, nella riunione dell'11 dicembre 1987, la commissione per l'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione prevista dall'art. 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, che ha manifestato l'avviso di confermare per l'anno 1988 l'ammontare minimo di copertura fissato per l'anno 1987 dal decreto ministeriale 12 dicembre 1986 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare minimo di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 4, lettera *g)* e all'art. 5, lettera *f)*, della legge 28 novembre 1984, n. 792, citata nelle premesse, è fissato per l'anno 1988 nelle seguenti misure:

lire un miliardo per mediatori di assicurazione con provvigioni annue fino a lire tre miliardi;

lire due miliardi per mediatori di assicurazione con provvigioni annue superiori a lire tre miliardi;

lire tre miliardi per mediatori che esercitano la riassicurazione.

La quota massima dell'eventuale franchigia non può superare il limite massimo di lire cinquanta milioni.

Art. 2.

La polizza di cui all'art. 1 dovrà prevedere, in ogni caso, le condizioni e clausole riportate nel prospetto allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0724

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 gennaio 1988.

Linee di inquadramento della normativa tecnica nazionale per l'edilizia residenziale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale e, in particolare:

Visto l'art. 3, lettera *i)*, per il quale il Comitato per l'edilizia residenziale ha competenza di definire le linee generali per gli indirizzi tecnici;

Visto l'art. 42 della stessa legge che stabilisce che il Comitato citato provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali tra le quali devono essere compresi:

i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;

il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali;

Vista la deliberazione del comitato esecutivo del CER in data 19 febbraio 1982 che approva nelle sue linee generali il quadro di riferimento per l'attività normativa predisposto dal segretariato generale del CER;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 10781 in data 8 febbraio 1985, e successiva integrazione, che istituisce la commissione incaricata di redigere il testo delle norme tecniche nazionali;

Visti i lavori della commissione;

Decreta:

Capo I

INQUADRAMENTO E NATURA DELLA NORMATIVA TECNICA NAZIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (NTN)

Art. 1.

Oggetto del decreto

Il presente decreto definisce i criteri generali di formazione della normativa tecnica nazionale.

Con successivi decreti si provvederà alla formalizzazione delle specifiche disposizioni normative e dei loro aggiornamenti, entrambi redatti secondo i criteri qui di seguito definiti.

Art. 2.

Oggetto della NTN

Oggetto della NTN sono le qualità dell'edilizia residenziale, e le modalità per il loro perseguimento, in relazione agli aspetti funzionali-dimensionali, fisico-ambientali e tecnologici; tali aspetti devono essere congruenti con le esigenze espresse nel relativo contesto socio-economico e geografico.

Particolare attenzione dovrà essere attribuita alla qualità globale degli edifici e dei complessi insediativi.

Art. 3.

Finalità e natura della NTN

La NTN ha come obiettivi fondamentali la identificazione ed il controllo dei livelli convenzionali di qualità per l'edilizia residenziale secondo il tipo di committenza ed il tipo di edilizia, nonché la razionalizzazione delle procedure di progettazione e di gestione del sistema insediativo. Essa si basa su requisiti adeguati alle esigenze di chi utilizza le opere stesse.

La NTN è espressa in forma prestazionale in quanto definisce la qualità come livello di congruenza tra ciò che viene richiesto (requisito) e ciò che viene realizzato (prestazione).

Art. 4.

Campo di applicazione della NTN

La NTN si applica a tutta l'edilizia residenziale ed affronta le questioni relative all'edilizia di nuova edificazione ed al recupero, avendo riguardo delle specificità dei diversi contesti territoriali, anche attraverso le normative tecniche regionali.

Art. 5.

Elementi costitutivi della NTN

Sono elementi costitutivi della NTN:

a) i riferimenti fondamentali e le specificazioni tecniche indispensabili per conferire carattere unitario, su tutto il territorio nazionale, alla qualità convenzionale globale delle opere edilizie con particolare attenzione agli aspetti funzionali-dimensionali, fisico-ambientali, tecnologici e procedurali;

b) il regolamento per il coordinamento, la formazione, l'aggiornamento e la gestione di normative tecniche regionali (NTR) per l'edilizia residenziale;

c) la normativa tecnica regionale tipo, da usarsi come normativa regionale vigente presso le regioni che non abbiano prodotto entro i limiti che saranno fissati da apposito decreto la propria NTR, nell'ambito dei criteri contenuti nel presente decreto e dei riferimenti e specificazioni di cui al precedente punto *a)*.

Art. 6.

Carattere processuale e gradualità nell'applicazione della NTN

La NTN ha carattere dinamico: essa viene predisposta, aggiornata ed integrata secondo scadenze predeterminate.

La commissione istituita con decreto ministeriale 8 febbraio 1985 svolge questo compito e pertanto diviene permanente.

L'applicazione dei criteri e delle norme deve essere graduale per tenere conto degli effetti indotti sul contesto edilizio nazionale e regionale e per consentire la messa a regime della NTN e dei suoi strumenti attuativi.

Compete alle regioni fornire periodicamente al CER le informazioni sul processo di applicazione e sulle eventuali modifiche ed aggiornamenti della NTN ritenuti opportuni.

Il CER promuove la diffusione dell'informazione relativa al processo normativo.

Art. 7.

Controllo del dettato normativo

La NTN prevede le modalità di controllo ai fini del rispetto di quanto da essa previsto, in particolare a riguardo dell'accertamento dei livelli qualitativi effettivamente raggiunti dalle opere edilizie da essa regolamentate.

I criteri di controllo sono normati con appositi decreti.

Art. 8.

Individuazione e ruolo dei soggetti normativi

a) Ai sensi del presente decreto i soggetti del processo normativo sono:

il CER;

le regioni.

b) I ruoli dei soggetti normatori riguardano le seguenti attività della NTN:

programmazione;

emanazione;

applicazione e controllo;

aggiornamento.

Tali ruoli saranno esercitati, anche in collegamento con gli organismi di normazione nazionale, in accordo con gli orientamenti espressi dalla Comunità economica europea sull'armonizzazione delle norme tecniche nell'ambito della direttiva n. 83/189/CEE attuata dalla legge n. 317 del 21 giugno 1986.

Capo II

STRUTTURA DEL SISTEMA NORMATIVO

Art. 9.

Definizioni dei settori normativi

In relazione agli obiettivi della NTN, le norme in essa contenute avranno come campo di applicazione sia il sistema edilizio sia il processo edilizio.

Pertanto la normativa ha come oggetti sia gli elementi del sistema edilizio che le attività che formano il processo.

La seguente definizione di settori normativi è convenzionale e deriva dalla necessità di trattare con criteri specifici differenziati gli aspetti esigenziali, prestazionali e gestionali degli elementi del sistema edilizio e delle attività del processo edilizio:

a) settore funzionale-dimensionale;

b) settore fisico-ambientale;

c) settore tecnologico;

d) settore procedurale.

Art. 10.

Identificazione degli oggetti normativi di ciascun settore

a) Settore funzionale-dimensionale.

Si occupa degli aspetti geometrici, dimensionali, distributivi e di relazione degli spazi della residenza ai diversi livelli di complessità, con specifico riferimento alle esigenze di benessere, fruibilità, sicurezza e gestione.

Gli oggetti sono:

l'elemento spaziale;

l'alloggio o altre unità spaziali complesse;

l'organismo abitativo;

il complesso insediativo.

b) Settore fisico-ambientale.

Si occupa degli aspetti che determinano gli stati ambientali degli spazi della residenza in relazione alle esigenze predette.

Gli oggetti sono:

l'unità ambientale;

l'alloggio o altre unità ambientali complesse;

l'organismo abitativo;

il complesso insediativo.

c) Settore tecnologico.

Definisce e controlla il comportamento delle parti fisiche della residenza in relazione alle esigenze predette.

Gli oggetti sono:

i materiali e i prodotti;

gli elementi tecnici;

i subsistemi edilizi;

l'organismo edilizio;

il complesso insediativo.

d) Settore procedurale.

Si intendono per norme procedurali quelle attinenti alle attività caratterizzanti il processo il cui risultato finale è il sistema insediativo. Esse riguardano gli aspetti programmatori, organizzativi e gestionali connessi con lo svolgimento di tali attività e i ruoli degli operatori coinvolti nel processo a partire dalla progettazione fino alla gestione del sistema insediativo. Esse sono:

attività di progettazione;

attività di controllo inerenti il progetto;

attività inerenti all'affidamento dei lavori;

attività di esecuzione;

attività di controllo e di collaudo;

attività di gestione.

Art. 11.

Argomento normativo

Gli argomenti delle norme contenute nella NTN sono:

la terminologia e classificazione generali;

terminologie e classificazioni specifiche, convenzioni di simboli, grandezze, parametri, ecc.;

liste di requisiti e/o caratteristiche;

specificazioni di prestazioni e/o di caratteristiche;

metodi di verifica (prove, ecc.);

regole e modelli di calcolo;

istruzioni descrittive e/o esemplificative (guide, codici di pratica, ecc.);

modelli organizzativi;

modelli procedurali.

Roma, addì 18 gennaio 1988

Il Ministro-Presidente del C.E.R.: DE ROSE

88A0725

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 gennaio 1988.

Programma straordinario di intervento della regione Sardegna per il biennio 1986-87.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna, emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

Vista la legge regionale della Sardegna 1° agosto 1975, n. 33;

Visti l'art. 11 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) e l'art. 8 della legge n. 910/1986 (legge finanziaria 1987);

Vista la propria delibera in data 20 marzo 1986 con la quale è stato approvato il programma di intervento per l'anno 1985, che si configurava quale aggiornamento, per il medesimo periodo, del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 2 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il programma straordinario di intervento per il biennio 1986/1987 approvato dal consiglio regionale il 2 ottobre 1987 e trasmesso dalla presidenza della giunta della regione autonoma della Sardegna alla segreteria del CIPE in data 27 ottobre 1987 e la nota integrativa della regione medesima in data 18 dicembre 1987;

Tenute presenti le considerazioni formulate dalla regione;

Delibera:

È approvato il programma straordinario di intervento per il biennio 1986-87 di cui alle premesse che costituisce integrazione biennale del Programma 1982-84.

Roma, addì 21 gennaio 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A0726

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici verificatisi nelle province di Asti, Messina, Parma, Ravenna, Treviso e Vercelli.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1988, registro n. 1 Industria, foglio n. 325, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni dal 28 al 31 gennaio, dal 1° al 4 febbraio, dal 19 al 21 febbraio e del 24 e 25 febbraio 1986 hanno colpito nella provincia di Asti, i comuni di: Aramengo, Asti, Calliano, Canelli, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Cessole, Cisterna d'Asti, Cocconato, Costigliole d'Asti, Cunico, Grazzano Badoglio, Monastero Bormida, Moncalvo, Moransengo, Passerano Marmorito, Portacomaro, Robella, San Damiano d'Asti, Valfenera, Vigliano d'Asti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1988, registro n. 1 Industria, foglio n. 324, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità all'alluvione che nei giorni dal 12 e 13 novembre 1984 ha colpito nella provincia di Messina il comune di Giardini Naxos.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1988, registro n. 1 Industria, foglio n. 323, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni dal 7 al 22 gennaio e dal 1° febbraio al 2 marzo 1986 hanno colpito nella provincia di Parma i comuni di: Albareto, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Compiano, Palanzano, Tizzano Val Parma.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1988, registro n. 1 Industria, foglio n. 322, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alla mareggiata che il 1° febbraio 1986 ha colpito il comune di Ravenna.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1988, registro n. 1 Industria, foglio n. 321, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 1986 hanno colpito nella provincia di Treviso i comuni di: Borso del Grappa, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Codognè, Fregona, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Montebelluna, Pederobba, Ponzano Veneto, Pregaziol, Roncade, San Biagio di Callalta, San Pietro di Feletto, Silea, Susegana, Treviso, Vittorio Veneto, Zero Branco.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1988, registro n. 1 Industria, foglio n. 320, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che nei mesi di gennaio e febbraio 1986 hanno colpito nella provincia di Vercelli i comuni di: Ailoche, Alagna, Valsesia, Balocco, Biella, Bioglio, Borgosesia, Breia, Callabiana, Campertogno, Caprilé, Carcoforo, Cervatto, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crescentino, Donato, Graglia, Lozzolo, Mollia, Mosso Santa Maria, Pettinengo, Piedicavallo, Piode, Portula, Postua, Pralungo, Pray, Quarona, Quittengo, Rimasco, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, San Paolo Cervo, Santhià, Scopello, Soprana, Sordevolo, Strona, Torrazzo, Trino, Trivero, Valduggia, Valle Mosso, Varallo, Villalta.

88A0717

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al Collegio dei geometri di Roma ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1988, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 266, il Collegio dei geometri della provincia di Roma viene autorizzato ad acquistare un immobile sito in Roma, piazzale Val Fiorita, 4F, da adibire a sede del Collegio stesso.

88A0744

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
301-AR	F.lli Formelli S.n.c.	Arezzo
538-AR	M.P.A. S.r.l.	Arezzo
1-BA	Picca Pompeo	Bari
2-BN	Biele Alberto	Benevento
3-CA	Cilloco Teodoro	Cagliari
15-CT	Be.Di.Ma.	Catania
36-CT	Farruggio Antonino	Catania
42-Ct	Marino Nicola	Catania
4-CS	S.d.f. Gallo e Laratta	S. Giovanni in Fiore
13-IM	Abate & C. S.a.s.	San Remo
1-IS	Fioglietta Gennaro	Isernia
1089-MI	Stefani Paolo	Milano
1298-MI	Mathà di Danesi Fabio & C. S.n.c.	Milano
407-NA	Renato Perez & C. S.r.l.	Napoli
410-NA	Ferrara Giuseppe	Torre del Greco
446-NA	Esposito Raffaele	Torre del Greco
531-NA	Scorzelli Ernesto	Napoli
546-NA	Multipli S.r.l.	Napoli
560-NA	Artesio Giuseppina	Napoli
562-NA	Battiloro Mario	Torre del Greco

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
18-AR	Ponzalli & Chini	Pergine Valdarno	2
52-AR	Foma S.n.c.	Arezzo	9
59-AR	S.O.A. S.r.l.	Arezzo	8
105-AR	Borinii S.r.l.	Arezzo	3
114-AR	F.lli Nofri S.n.c.	Laterina	2
116-AR	Elledi	Arezzo	6
192-AR	Tosco preziosi	Arezzo	11
196-AR	GBA Oro S.r.l.	Arezzo	6
203-AR	Val-Or S.p.a.	Arezzo	7
225-AR	Tecn-Or S.p.a.	Arezzo	1
248-AR	Tuscar preziosi S.p.a.	Arezzo	7
251-AR	S.A.V. S.n.c.	Arezzo	5
278-AR	Orafart S.n.c.	Arezzo	1
281-AR	Later preziosi	Laterina	2
341-AR	La Bella Giuseppina e Giovanni	Laterina	3
431-AR	Catene d'Italia S.n.c.	Laterina	9
444-AR	Fantasy di Giovannini G. & C.	Capolona	1
1112-VI	Cucciniello Umberto	Monticello C.otto	3

88A0645

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore ultimo semestre.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 agosto 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta T.S.A. ex Arcos di Albissola Marina (Savona), è prolungata fino al 2 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 aprile 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Ferriera Sarda S.p.a. di Porto Torres (Sassari), è prolungata fino al 5 settembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 31 agosto 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale della S.r.l. Imis, con sede in Napoli, è prolungata fino al 27 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Afem di Campofelice di Roccella (Palermo) il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza del giorno successivo al centottantesimo di corresponsione fino al 16 luglio 1987.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Afem di Campofelice di Roccella (Palermo) è prolungata fino al 14 ottobre 1987.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 ottobre 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Afem di Campofelice di Roccella (Palermo) è prolungata fino all'11 aprile 1988.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 marzo 1986 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Stefana Antonio S.p.a. di Brescia è prolungata fino al 7 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1987 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Icet*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 26 novembre 1984:

periodo: dal 25 maggio 1987 al 20 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983: dal 12 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Val - Gab*, con sede in Avio (Trento) e stabilimento di Avio (Trento), a decorrere dal 23 gennaio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 22 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° agosto 1983;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. F.lli Zinno*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1985:

periodo: dal 25 settembre 1987 al 22 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:

periodo: dal 29 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985: dal 1° ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifat - Ceramiche dei Visconti di Capodimonte*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 settembre 1985:

periodo: dal 14 settembre 1987 all'11 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Bernabè*, con sede in Lamar di Gardolo (Trento) e stabilimento di Lamar di Gardolo (Trento), a decorrere dal 10 aprile 1985:

periodo: dal 14 ottobre 1986 all'11 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore laterizi, operanti in comune di Quartu S. Elena (Cagliari), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 9 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: crisi di settore - CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Berrettificio Montecatini*, con sede in Montecatini (Pistoia) e stabilimento di Montecatini (Pistoia), a decorrere dal 6 novembre 1985:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984: dal 14 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Officine meccaniche Ponti & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 22 ottobre 1985:

periodo: dal 24 ottobre 1987 al 20 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1982: dal 3 maggio 1982;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Chiusa (Bolzano) a decorrere dal 13 dicembre 1984:

periodo: dal 13 dicembre 1986 al 10 giugno 1987;
causale: crisi di settore - CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 novembre 1984;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in comune di Chiusa (Bolzano) a decorrere dal 13 dicembre 1984:

periodo: dall'11 giugno 1987 al 7 dicembre 1987;
causale: crisi di settore - CIPI 18 dicembre 1986 con effetto dal 15 novembre 1984;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Co.Mo.Chi.*, con sede in Sanluri (Cagliari) e stabilimento di Sanluri (Cagliari), a decorrere dal 6 agosto 1985:

periodo: dal 6 agosto 1987 al 1° febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° aprile 1981;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda Soc. *Nuova acciaieria di Pisogne*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimento di Pisogne (Brescia), a decorrere dal 17 dicembre 1984:

periodo: dal 18 settembre 1986, al 16 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1982: dal 1° novembre 1981;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

14) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nei comuni di Acqualagna e Fossombrone (Pesaro) a decorrere dal 6 ottobre 1985:

periodo: dal 6 ottobre 1986 al 3 aprile 1987;
causale: crisi di settore - CIPI 28 maggio 1987 con effetto dal 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

15) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nei comuni di Acqualagna e Fossombrone (Pesaro) a decorrere dal 6 ottobre 1985:

periodo: dal 4 aprile 1987 al 30 settembre 1987;
causale: crisi di settore - CIPI 28 maggio 1987 con effetto dal 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore abbigliamento, operanti nei comuni di Acqualagna e Fossombrone (Pesaro) a decorrere dal 6 ottobre 1985:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 29 marzo 1988;
causale: crisi di settore - CIPI 28 maggio 1987 con effetto dal 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.I.M.E.A.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 29 settembre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 7 agosto 1981: dal 30 marzo 1981;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Louis Andrè*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), a decorrere dal 20 ottobre 1985:

periodo: dal 21 ottobre 1986 al 18 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 novembre 1983: dal 4 dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 15 dicembre 1986.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda Soc. *Usai Gesuino*, con sede in Sestu (Cagliari) e stabilimento di Sestu (Cagliari), a decorrere dal 29 marzo 1985:

periodo: dal 29 marzo 1987 al 24 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983: dal 3 gennaio 1983;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Corsport*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 16 gennaio 1986:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983: dal 1° febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. F.I.P.A.*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), a decorrere dal 7 marzo 1986:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 4 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984: dall'11 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Mipa*, con sede in Vicopisano (Pisa) e stabilimento di Vicopisano (Pisa), a decorrere dal 27 marzo 1986:

periodo: dal 27 giugno 1987 al 23 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Stivy*, con sede in Crespina (Pisa) e stabilimento di Crespina (Pisa), a decorrere dal 12 aprile 1986:

periodo: dal 13 luglio 1987 all'8 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), a decorrere dal 26 febbraio 1986:

periodo: dal 27 agosto 1987 al 22 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984: dal 29 agosto 1983;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Balducci*, con sede in Pieve a Nievole (Pistoia) e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 6 giugno 1987 al 3 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984: dal 12 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 1° novembre 1987 al 28 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 marzo 1983 dal 25 ottobre 1982;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Condor*, con sede in Mappano (Torino) e stabilimento di Caselle Torinese (Torino), a decorrere dal 17 luglio 1985:

periodo: dal 19 luglio 1987 al 14 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Torre ing. Francesco & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 15 maggio 1985:

periodo: dall'11 maggio 1987 al 6 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985: dal 21 maggio 1984;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cotonificio di Lombardia*, con sede in Milano e stabilimenti di Chignolo d'Isola (Bergamo) e S. Angelo Lodigiano (Milano), a decorrere dal 31 gennaio 1986:

periodo: dal 31 luglio 1987 al 26 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984: dal 6 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. M. & N. Electronic*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 15 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984: dal 7 febbraio 1983;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Porta*, con sede in Torino e stabilimento di Borgaretto di Beinasco (Torino), a decorrere dal 19 giugno 1986:

periodo: dal 19 giugno 1987 al 15 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1983: dal 20 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Fama*, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e stabilimento di Castel San Giorgio (Salerno), a decorrere dal 18 settembre 1986:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 18 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 febbraio 1984: dal 20 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, con sede in Uta (Cagliari) e stabilimento di Uta (Cagliari), a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 27 luglio 1987 al 22 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 maggio 1981: dal 1° settembre 1980;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mobilificio Princic*, con sede in Cormons (Gorizia) e stabilimento di Cormons (Gorizia), a decorrere dal 26 settembre 1986:

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 28 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alma nuova*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 10 ottobre 1986:

periodo: dal 15 ottobre 1987 all'11 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 luglio 1982: dal 9 novembre 1981;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Pantalonificio Icopant's di Vallorani & C.*, con sede in Sirolo (Ancona) e stabilimento di Sirolo (Ancona), a decorrere dal 31 agosto 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 28 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 maggio 1983: dal 1° settembre 1982.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Pantalonificio Icopant's di Vallorani & C.*, con sede in Sirolo (Ancona) e stabilimento di Sirolo (Ancona), a decorrere dal 31 agosto 1986:

periodo: 29 maggio 1987 al 26 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 maggio 1983: dal 1° settembre 1982.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calzaturificio Cometa*, con sede in Cirimido (Como) e stabilimento di Cirimido (Como), a decorrere dal 3 aprile 1986:

periodo: dall'8 aprile 1987 al 4 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984: dal 9 aprile 1984;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Gasperini Giuliano & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 18 marzo 1987:

periodo: dal 19 settembre 1987 al 22 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Gasperini Giuliano & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 18 marzo 1987:

periodo: dal 23 dicembre 1987 al 21 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984: dal 1° settembre 1983.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede in Genova e stabilimenti di Cave di Laconi (Nuoro) e Nurallao (Nuoro), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 25 giugno 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 febbraio 1983.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede in Genova e stabilimenti di Cave di Laconi (Nuoro) e Nurallao (Nuoro), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 26 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 febbraio 1983.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Interlegno di Bracchetti Paolo & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 1° marzo 1987:

periodo: dal 3 settembre 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984: dal 22 agosto 1983.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Interlegno di Bracchetti Paolo & C.*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 1° marzo 1987:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984: dal 22 agosto 1983.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Calzaturificio Italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), a decorrere dal 16 dicembre 1986:

periodo: dal 12 giugno 1987 al 14 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Calzaturificio Italshoes*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa:(Lucca), a decorrere dal 16 dicembre 1986:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985: dal 2 gennaio 1985.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 15 febbraio 1987:

periodo: dal 12 agosto 1987 al 14 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mobiltecnica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 15 febbraio 1987:

periodo: dal 15 novembre 1987 al 12 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983: dal 10 gennaio 1983.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montecassiano (Macerata), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 28 luglio 1987 al 30 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Antinori*, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno) e stabilimento di Montecassiano (Macerata), a decorrere dal 31 gennaio 1987:

periodo: dal 31 ottobre 1987 al 28 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine), a decorrere dal 14 febbraio 1987:

periodo: dal 15 agosto 1987 al 17 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° ottobre 1983.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine), a decorrere dal 14 febbraio 1987:

periodo: dal 18 novembre 1987 al 15 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° ottobre 1983.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Arfloor*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 23 luglio 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983: dal 7 gennaio 1981.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Arfloor*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento), a decorrere dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 26 ottobre 1987 al 23 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983: dal 7 gennaio 1981.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sarda bacini*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dal 2 agosto 1986:

periodo: dal 3 febbraio 1987 all'8 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986: dal 1° agosto 1985.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sarda bacini*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari, a decorrere dal 2 agosto 1986:

periodo: dal 9 maggio 1987 al 6 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986: dal 1° agosto 1985.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Marconimp di Conticelli Pietro*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 4 maggio 1987 al 6 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 dicembre 1983.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Marconimp di Conticelli Pietro*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 2 novembre 1986:

periodo: dal 7 agosto 1987 al 4 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984: dal 20 dicembre 1983.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartindustria*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 20 febbraio 1987:

periodo: dal 24 agosto 1987 al 26 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986: dal 28 febbraio 1983.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartindustria*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 20 febbraio 1987:

periodo: dal 27 novembre 1987 al 24 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 luglio 1986: dal 28 febbraio 983.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Visea*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 6 aprile 1983:

periodo: dal 24 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Alfa, Beta, Gamma, Delta Tex*, con sede in Bitti (Nuoro) e stabilimento di Bitti (Nuoro), a decorrere dal 14 novembre 1982:

periodo: dal 31 ottobre 1986 al 28 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° gennaio 1979;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Venchi unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, a decorrere dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 25 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984.

64) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico operanti in provincia di Cagliari, a decorrere al 26 maggio 1983:

periodo: dal 18 agosto 1987 al 13 febbraio 1988;
causale: crisi di settore - CIPI 3 agosto 1984: dal 15 aprile 1983;
primo decreto ministeriale 8 novembre 1984.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Romanelli giocattoli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 17 ottobre 1983:

periodo: dal 2 ottobre 1987 al 29 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

66) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore fabbricazione materiale elettrico, operanti in comune di Aprilia (Latina), a decorrere dal 5 dicembre 1984:

periodo: dal 13 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
causale: crisi di settore - CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana*, con sede in Milano e stabilimenti di Selargius (Cagliari) e Villacidro (Cagliari), a decorrere dall'8 marzo 1984:

periodo: dal 2 marzo 1987 al 28 agosto 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984: dal 1° febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

68) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore, metalmeccanico prod. macchine e att. agricoli, operanti in comune di Catania, a decorrere dal 2 ottobre 1983:

periodo: dal 27 dicembre 1986 al 24 giugno 1987;
causale: crisi di settore - CIPI 28 marzo 1985: dal 15 agosto 1983;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

69) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore, confezioni-abbigliamento, operanti in comuni di Altopascio (Lucca), a decorrere dal 28 aprile 1986:

periodo: dal 30 aprile 1987 al 26 ottobre 1987;
causale: crisi di settore - CIPI 19 giugno 1985: dal 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Dyrup & C.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 26 maggio 1984:

periodo: dal 16 agosto 1987 all'11 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 luglio 1981: dal 1° dicembre 1980;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emanuel presse*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 7 aprile 1984:

periodo: dal 2 ottobre 1986 al 30 marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 9 luglio 1981: dal 5 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Calcidrata*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Cagliari, S. Antioco (Cagliari) e S. G. Suergiu (Cagliari), a decorrere dal 30 aprile 1984:

periodo: dal 23 aprile 1987 al 19 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 novembre 1983: dal 1° settembre 1982;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fusite italiana*, con sede in Ravina (Trento) e stabilimento di Ravina (Trento), a decorrere dal 29 agosto 1984:

periodo: dal 12 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° dicembre 1982;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

74) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pulizie industriali, operanti in comune di Ottana (Nuoro), a decorrere dal 1° gennaio 1984:

periodo: dal 23 marzo 1987 al 18 settembre 1987;
causale: crisi di settore - CIPI 8 aprile 1987: dal 1° gennaio 1984;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Argos's*, con sede in Susegana (Treviso) e stabilimento di Gardignano di Scorzè (Venezia), a decorrere dal 30 luglio 1985:

periodo: dal 6 maggio 1986 al 1° novembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 settembre 1982: dal 2 febbraio 1982;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Argos's*, con sede in Susegana (Treviso) e stabilimento di Gardignano di Scorzè (Venezia), a decorrere dal 30 luglio 1985:

periodo: dal 2 novembre 1986 al 30 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 settembre 1982: dal 2 febbraio 1982;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

88A0643

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la società cooperativa «Cooperativa tarantina per l'incremento della fecondazione artificiale», Soc. cooperativa a r.l., con sede in Ginosa (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Amleto Elia in data 8 febbraio 1963, repertorio n. 90527, reg. soc. n. 2698, tribunale di Taranto, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giulio Colavito, nato a Taranto il 2 ottobre 1961 ed ivi residente in via Donizetti n. 23.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1988 la società cooperativa di produzione e lavoro «Città di Kaulon - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott.ssa Giuliana Tozzi il 6 dicembre 1978, rep. n. 6484, reg. soc. 588, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carmelo Stracuzzi, residente a Reggio Calabria in via Card. Portanova Rausei n. 18.

88A0731

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade statali

Con decreto ministeriale n. 2238 del 20 gennaio 1988, la variante della s.s. n. 455 realizzata tra i km 15 + 770 (presso Trino) e 30 + 110, nonché l'asta di raccordo con la s.s. n. 457 (presso Pontestura) vengono inserite nell'itinerario della s.s. n. 455 «di Pontestura».

Il tratto di strada della vecchia statale sotteso dalla variante, ad esclusione della traversa interna del comune di Trino che viene declassificata comunale, viene declassificato a provinciale e attribuito, per i tratti di rispettiva competenza territoriale, alle province di Vercelli e di Alessandria.

L'itinerario della s.s. n. 455, in conseguenza dell'inserimento del raccordo con la s.s. n. 457 in località Cereseto, della lunghezza di circa km 2 + 500, viene esteso oltre l'innesto sulla s.s. n. 590, assumendo i nuovi seguenti capisaldi di itinerario: «Innesto s.s. n. 11 a Vercelli - bivio per Trino - innesto s.s. n. 457 presso Cereseto» con una estesa di chilometri 30 + 000.

Con decreto ministeriale n. 1944 del 27 gennaio 1988 la strada provinciale a scorrimento veloce «Chieti-Val Pescara» collegante la città di Chieti alle autostrade A14 «Bologna-Taranto» e A 25 «Torano-Pescara» è classificata statale e riconosciuta come strada di grande comunicazione.

Il tronco principale della predetta arteria, di km 5 + 920, assume la denominazione di s.s. n. 656 «Val Pescara-Chieti» con caposaldi di itinerario «Svincolo A14 - Bologna-Taranto, presso il casello di Pescara Centro» « innesto s.s. n. 649 dir. a Chieti».

Il secondo tronco della medesima arteria di km 0,900 viene incorporato nel preesistente collegamento autostradale tra la A 25 «Torano-Pescara» e la città di Chieti, di circa km 4, formando così un unico itinerario dell'estesa complessiva di km 4 + 900 e la denominazione di s.s. 656 dir. «Val Pescara-Chieti» con i seguenti capisaldi di itinerario: «Svincolo A 25 - Taranto Pescara - presso Villareia - svincolo con la s.s. n. 5 - svincolo con la s.s. n. 656 presso Chieti».

88A0739

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Aldeno, Campitello, Canazei, Castello Tesino, Faver, Imer, Marco e Transacqua.

Con deliberazione n. 15822 di data 30 dicembre 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 3291/3 in comune catastale di Aldeno, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15825 di data 30 dicembre 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie n. 3259/7, n. 3259/1; n. 3262/3, n. 3262/4, n. 3262/5 e n. 3262/2 in comune catastale di Canazei e p.f. n. 1832/2 in comune catastale di Campitello, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15821 di data 30 dicembre 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 11958/6 in comune catastale di Castello Tesino, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15823 di data 30 dicembre 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 3110/2 in comune catastale di Faver, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15824 di data 30 dicembre 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie n. 3104/3 e 3104/4, in comune catastale di Imer, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15819 di data 30 dicembre 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 1565/2 in comune catastale di Marco, dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 15820 di data 30 dicembre 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 3011/4 in comune catastale di Transacqua, dal demanio al patrimonio provinciale.

88A0749

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000
Abbonamento semestrale .... L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221